



Liceo Scientifico Statale “Morando Morandi”

Via Digione n. 20 - 41034 Finale Emilia (Modena)

tel. 0535/90814 - fax 0535/91367 - Codice Fiscale: 82002910360

e-mail segreteria@liceomorandi.it – sito web www.liceomorandi.it



PUBBLICATO SUL SITO WEB DELLA SCUOLA

Prot. n° 1278/C08

Finale Emilia, 12 marzo 2011

AVVISO: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- **CONSIDERATO** che al fine del contrasto del fenomeno mafioso l'articolo 3 della Legge n. 136/2010 obbliga ad inserire nei contratti una apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari a far tempo dal 7 settembre 2010;

- **PRESO ATTO** che il comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 187/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010) ha stabilito che anche i contratti stipulati prima di tale data e tutt'ora in esecuzione devono intendersi a tutti gli effetti automaticamente integrati con la clausola di tracciabilità

SI AVVERTE

che il Liceo Morandi di Finale Emilia, nel rispetto della legge, riterrà tutti i contratti stipulati (sia prima, sia dopo il 7 settembre) assoggettati alla clausola di tracciabilità; che pertanto la legge impone ad ogni appaltatore di comunicare al responsabile del procedimento con il quale ha sottoscritto il contratto gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

SI INVITANO

tutti i soggetti tenuti per legge ad assolvere l'obbligo di comunicazione tramite l'uso del modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione e qui allegato.

- Modulo per la comunicazione.
- Articolo 3 Legge 13-8-2010 n. 136.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Cristina Pedarzini)

Legge n°136 del 13-08-2010

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010 n°196

Art. 3.

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.